

Comune di Santa Cristina e Bissone

Provincia di Pavia



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N° DEL

INDICE

TITOLO I : Ambito di applicazione e principi generali di funzionamento.

- Articolo 1. Ambito di applicazione del Regolamento
- Articolo 2. Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale
- Articolo 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale
- Articolo 4. Ordinanze

TITOLO II - Fabbricati e cortili.

- Articolo 5. Fabbricati rurali
- Articolo 6. Prevenzioni antincendio
- Articolo 7. Scolo e stillicidio
- Articolo 8. Stalle e concimaie
- Articolo 9. Impiego di liquami negli orti familiari
- Articolo 10. Spargimento di liquami zootecnici
- Articolo 11. Cani
- Articolo 12. Abbeveratoi per animali

TITOLO III - Strade interpoderali e vicinali

- Articolo 13. Tracciato di strade interpoderali e vicinali
- Articolo 14. Transitto sulle strade
- Articolo 15. Manutenzione ed uso

TITOLO IV - Fossi e manufatti per le acque.

- Articolo 16. Pozzi e manufatti di stabilizzazione dei versanti
- Articolo 17. Distanze per fossi, canali e alberi
- Articolo 18. Regimazione delle acque
- Articolo 19. Spurgo e pulizia di fossi e canali
- Articolo 20. Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde
- Articolo 21. Canali ed opere consortili

Articolo 22. Acque pubbliche

TITOLO V - Attraversamenti e rispetto dei fondi

Articolo 23. Passaggio pedonale sui fondi privati

Articolo 24. Passaggio con mezzi

Articolo 25. Passaggio su fondi comuni

Articolo 26. Sentieri panoramici

Articolo 27. Sciami d'api

Articolo 28. Appropriazione di prodotti

Articolo 29. Controllo su appropriazione di prodotti

TITOLO VI: Pascolo, Caccia.

Articolo 30. Ingresso e sosta greggi ed altro bestiame nel territorio Comunale

Articolo 31. Pascolo degli animali

Articolo 32. Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

Articolo 33. Pascolo abusivo

Articolo 34. Attraversamento di centro abitato

Articolo 35. Bestiame a soccida

Articolo 36. Caccia

TITOLO VII - Attività agricole

Articolo 37. Principi generali

Articolo 38. Allevamenti

Articolo 39. Lavorazioni del terreno

TITOLO VIII - Malattie e difesa delle piante coltivate.

Articolo 40. Difesa contro le malattie delle piante

Articolo 41. Danni da deriva

Articolo 42. Trattamenti per protezione colture

Articolo 43. Contenitori di sostanze antiparassitarie

Articolo 44. Residui delle coltivazioni

Articolo 45. Terreni ingerbiditi

Articolo 46. Organismi geneticamente modificati (OGM)

TITOLO IX - Malattie del bestiame e trasporto del letame.

Articolo 47. Obbligo di denuncia

Articolo 48. Malattie contagiose

Articolo 40. Animali morti per malattie infettive

Articolo 50. Igiene delle stalle

Articolo 51. Trasporto del letame

TITOLO X - Vincoli forestali e prevenzione incendi

Articolo 52. Abbattimento alberi

Articolo 53. Prevenzione incendi

TITOLO XI - Controlli e sanzioni.

Articolo 54. Violazioni e loro accertamento

Articolo 55. Autorità competente a ricevere il rapporto

Articolo 56. Ripristino ed esecuzione d'ufficio

TITOLO XII - Disposizioni transitorie e finali.

Articolo 57. Deroga.

Articolo 58. Disposizioni finali

TITOLO I

Ambito di applicazione e principi generali di funzionamento

Articolo 1. Ambito di applicazione del Regolamento di Polizia Rurale.

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per tutto il territorio del Comune di Santa Cristina e Bissone. L'allegato "A" elenca le strade Comunali, Agro Silvo Pastorali e Vicinali di Pubblica utilità. Tutte le altre strade non citate nell'allegato "A" sono da considerarsi interpoderali o vicinali private.

Articolo 2. Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale assicura, nel territorio sopra individuato, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità.

L'adozione del regolamento ha lo scopo di far crescere una mentalità civile diffusa in tutti gli ambiti rurali.

Articolo 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto dagli agenti di polizia locale di S. Cristina e Bissone. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, del corpo forestale dello Stato e della Regione, e delle guardie ecologiche provinciali.

Il Sindaco può individuare dei volontari ai quali delegare le segnalazioni di eventuali situazioni difformi rispetto al presente regolamento.

Le competenze e le modalità di individuazione e di svolgimento dell'attività da parte dei volontari saranno definite con apposito regolamento.

Articolo 4. Ordinanze

Il Sindaco o i Funzionari comunali possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, ai sensi dei poteri conferiti dal D.Lgs. n. 267/00, dal D. Lgs. n. 165/01 e dalla vigente normativa del Codice della Strada, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.

Le ordinanze, devono contenere l'individuazione puntuale dei soggetti cui sono indirizzate e delle disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali viene effettuata l'intimazione.

Indicano, inoltre, i termini assegnati per l'adempimento, i modi e termini di presentazione dell'eventuale ricorso, nonché le sanzioni a carico degli inadempienti.

TITOLO II

Fabbricati e cortili.

Articolo 5. Fabbricati rurali.

Per "casa rurale" si intende l'edificio destinato all'abitazione del conduttore dell'azienda agricola, il quale, per motivi funzionali all'attività, deve risiedere nell'ambito territoriale dell'azienda stessa o, in alternativa, l'edificio - insistente sempre nell'ambito territoriale dell'azienda - nel quale risiedono i lavoratori agricoli ivi impiegati.

I requisiti che la casa rurale deve possedere sono gli stessi che il Regolamento edilizio ed il Regolamento locale di igiene riservano alle abitazioni residenziali.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie, devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del Regolamento locale d'igiene.

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria vigenti.

Articolo 6. Prevenzioni antincendio

Tutte le costruzioni ricadenti in aree agricole sono soggette alla normativa in vigore per la sicurezza e prevenzione incendi.

In particolare sono soggetti a tale disciplina gli edifici destinati a deposito di paglia e fieno, impianti per l'essiccazione di cereali, mulini per cereali, ricovero o deposito di materiali infiammabili, rimesse con più di 9 motori agricoli.

Sono altresì soggetti alle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi i depositi di sostanze esplodenti o infiammabili per uso agricolo .

I locali adibiti al deposito del fieno, sia esso stagionato o in fermentazione, debbono essere posti in fabbricati staccati dalle case rurali, nel rispetto della distanza tra fabbricati imposta dal vigente piano regolatore o dal P.G.T.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi della Legge 26 luglio 1965 n° 966 ed al D.M. 16 febbraio 1982 (pubblicato sulla GU, n° 98 del 09 aprile 1982), si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 7. Scolo e stillicidio

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere adeguata pendenza, regolata in modo da permettere il rapido e completo allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti, delle acque d'uso domestico provenienti da pozzi, cisterne ecc..

Lo scolo delle acque provenienti dagli edifici rurali, descritto nel comma primo del presente articolo, deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel successivo titolo IV del presente regolamento.

Articolo 8. Stalle e concimaie

Le stalle devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scoli.

Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di concimaie o letamai. Questi debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili, devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi ed avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni.

Le concimaie o letamai e lo stoccaggio in attesa di spandimento, devono essere collocati a valle e lontane almeno 100 metri da corsi d'acqua, almeno 200 metri di raggio dal punto di captazione dei pozzi o da qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile, fatte salve diverse indicazioni stabilite dalla Regione o dalla Provincia, devono inoltre essere ubicate ad una distanza dalle abitazioni di almeno 50 metri e, comunque, tale da non recare molestie al vicinato.

Le concimaie dovranno avere un muretto perimetrale di altezza fuori terra non inferiore a 1 metro.

Non è assolutamente possibile raccogliere o accumulare il letame al di fuori delle concimaie.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia, anche in riferimento agli allevamenti.

Articolo 9. Impiego di liquami negli orti familiari.

E' assolutamente proibito annaffiare per aspersione gli ortaggi o qualsiasi altra coltura con acque luride di qualsiasi provenienza. E' altresì assolutamente vietato spargere sul terreno, o interrare, liquami o residui solidi urbani.

Articolo 10. Spargimento di liquami zootecnici

Lo spargimento dei liquami zootecnici sui terreni agrari durante tutto l'anno è vietato nel raggio di 50 metri dalle abitazioni. Lo spargimento dei liquami sul suolo agrario deve avvenire adottando gli opportuni provvedimenti atti ad evitare disagio conseguente la propagazione di cattivi odori; quando non vi siano colture in atto, il materiale organico dovrà essere immediatamente interrato mediante aratura. Lo spargimento dei liquami zootecnici è consentito esclusivamente per le aziende agricole insediate nel territorio comunale o in quello di comuni limitrofi.

Articolo 11. Cani

Fare riferimento al regolamento di igiene e di sanità pubblica emanato dall' ASL di Pavia "Norme di comportamento per proprietari di cani".

Articolo 12. Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura, essere tenuti costantemente puliti e devono essere adibiti unicamente al loro utilizzo originario.

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeverata.

E' vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli nei pressi degli abbeveratoi.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

TITOLO III
Strade interpoderali e vicinali.

Articolo 13. Tracciato di strade interpoderali e vicinali

E' vietato modificare o alterare in qualsiasi modo la forma o ridurre le dimensioni, o cancellare le strade interpoderali e vicinali, senza il parere favorevole di tutti gli aventi diritto e di coloro che, dai suddetti interventi, dovessero patire dei danni.

Articolo 14. Transito sulle strade

Coloro che, transitando su strade di qualsiasi tipo (comunali, vicinali pubbliche, agrosilvopastorali, interpoderali, vicinali) in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti al loro corretto e regolare ripristino a propria cura e spese.

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi agricoli cingolati sulle strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati al fondo stradale, oltre al pagamento della sanzione stabilita in conformità al presente regolamento.

Analogo divieto e prescrizioni sono validi per i mezzi cingolati e/o pesanti di qualsiasi genere.

Articolo 15. Manutenzione ed uso

E' fatto obbligo ai frontisti di strade vicinali e interpoderali di:

-tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo che possa creare intralcio alla circolazione;

-mantenere in buono stato di percorribilità la sede stradale con opportune opere di consolidamento;

-mantenere la pendenza necessaria per lo sgrondo delle acque dalla sede stradale e incanalando le medesime in almeno una cunetta o fosso (sia a monte che a valle della strada) di dimensioni idonee al rapido deflusso delle acque;

-conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

Quando sorge la necessità di effettuare lavori di manutenzione delle strade oggetto del presente titolo, tutti i proprietari sono tenuti a partecipare con prestazione di manodopera o concorso nelle spese.

La necessità di spese o di manodopera, viene concordata dalla maggioranza dei proprietari che si suddivideranno le spese e/o gli interventi diretti, in modo proporzionale alle dimensioni delle relative proprietà in coltivazione.

Alla manutenzione delle strade vicinali pubbliche, come individuate nel successivo allegato "A", il Comune partecipa in misura variabile dal 10% al 75% della spesa, secondo l'importanza della strada e la disponibilità finanziaria.

Alla manutenzione delle strade interpoderali e delle strade vicinali che non siano state individuate come "pubbliche", provvedono i proprietari in misura proporzionale alle dimensioni dei terreni di proprietà di ciascuno serviti dalle strade stesse. Nel caso si costituisca un Consorzio di gestione della strada, le regole di ripartizione e di gestione saranno stabilite dal Consorzio.

TITOLO IV

Fossi e manufatti per le acque

Articolo 16. Pozzi e manufatti di stabilizzazione dei versanti

I proprietari dei terreni nei quali esistono pozzi di captazione delle acque, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al T.U. 1775/1933 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza. I proprietari dei terreni nei quali sono state realizzate opere di stabilizzazione e controllo dei versanti (per frane o smottamenti), sono tenuti a concordare con il Comune le modalità di controllo dei manufatti.

Articolo 17. Distanze per fossi, canali e alberi

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno. Per la distanza degli alberi è necessario attenersi alle prescrizioni del Codice Civile (vedere Allegato "B").

Articolo 18. Regimazione delle acque

I proprietari dei terreni sui quali defluiscono per via naturale acque dai fondi superiori o dalle strade non possono impedirne il libero deflusso con opere di qualsiasi natura ed origine.

E' vietata la realizzazione di piantagioni, ovvero l'esecuzione di qualsiasi opera che, interessando i fossi ed i canali, ne restringa o ne alteri la sezione normale, provocando la tracimazione delle acque in modo da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade.

E' proibito modificare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice Civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni o altri manufatti per sfociarla sui fondi della proprietà sottostante.

Qualora fosse necessario, per evitare ristagni, realizzare opere di drenaggio sotterraneo che richiedono forzatamente uno sbocco a valle, è preferibile scegliere tale sbocco in modo da non provocare erosione localizzata, previo consenso da parte di eventuale altro proprietario interessato, in ogni modo qualora le opere di drenaggio debbano attraversare l'altrui proprietà, ne occorre il preventivo consenso.

Il proprietario che avrà acconsentito all'attraversamento del proprio fondo non dovrà partecipare (a meno che non lo ritenga soggettivamente interessante) alle spese di realizzazione dell'opera di scolo, o di drenaggio, o di regimazione delle acque.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Articolo 19. Spurgo e pulizia di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e, quindi, di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Gli stessi proprietari provvederanno a mantenere in efficienza e perfettamente sgombre e pulite le tombinature e i manufatti in genere realizzati per la canalizzazione delle acque e per l'accesso ai fondi dalle strade sia private che pubbliche.

In caso di trascuratezza ed inadempienza, il Comune potrà sostituirsi all'inadempiente in suo danno e ferma restando la comminazione della sanzione per l'inadempienza accertata.

Articolo 20. Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade (sia pubbliche che private) ed a tagliare i rami delle piante che, protendendosi oltre il ciglio stradale, impediscono la libera visuale e/o ostacolano il passaggio. I proprietari dei terreni coerenti alle strade (sia pubbliche che private) hanno l'obbligo, inoltre, di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, e di asportare periodicamente le porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o, comunque, il materiale che - a causa delle lavorazioni effettuate o per qualsiasi altro motivo - vi si sia accumulato.

In caso di trascuratezza e inadempienza del proprietario o dell'avente causa, il Comune potrà sostituirsi all'inadempiente, in suo danno e ferma restando la comminazione della sanzione per l'inadempienza accertata.

Articolo 21. Canali ed opere consortili

Per la manutenzione di canali ed altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque si applicano, se esistenti, le norme fissate in materia dal regolamento del consorzio stesso. In caso contrario si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 22. Acque pubbliche

E' vietata la realizzazione di piantagioni, lo sradicamento di ceppaie e lo scarico di qualsiasi tipo di rifiuto o materiale inerte (anche semplici pietre) nei corsi d'acqua pubblici, senza l'autorizzazione del Comune (per il reticolo idrico minore) o della Regione (per il reticolo idrico principale).

E' altresì vietata la distruzione della vegetazione spontanea prodottasi nei corsi d'acqua.

In ogni caso sono fatte salve le norme tecniche di attuazione del P.R.G. comunale o del P.G.T., relative alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici appartenenti al reticolo idrico minore.

TITOLO V

Attraversamenti e rispetto dei fondi

Articolo 23. Passaggio pedonale sui fondi privati

È vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell'art. 637 del C.P. eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto, salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

L'esercizio della caccia è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi.

Articolo 24. Passaggio con mezzi.

E' vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati, con qualsiasi mezzo di trasporto (biciclette, cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli di qualsiasi tipo, veicoli con o senza motore e mezzi di trasporto in genere), senza specifico consenso dei proprietari e aventi diritto.

Articolo 25. Passaggio su fondi comunali

Chiunque abbia la necessità di transitare su terreni demaniali di proprietà comunale è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate dai precedenti articoli 22 e 23.

E' vietato, in ogni caso, porre in essere impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune, senza apposita autorizzazione.

E' vietato, inoltre, rinnovare siepi (anche se pre-esistenti) ed effettuare recinzioni lungo i fondi privati a confine con proprietà comunali o con le strade pubbliche e vicinali di pubblico transito, senza aver ottenuto preventivamente la necessaria autorizzazione da parte del servizio comunale competente.

Articolo 26. Sentieri panoramici

La definizione, il tracciato e la realizzazione di sentieri panoramici per il transito di turisti o, comunque, di persone singole o organizzate in gruppi, deve essere autorizzata preventivamente, in forma scritta, dal servizio comunale competente, sia che interessino fondi comunali, sia che attraversino fondi di proprietà di altri Enti o di proprietà privata.

Se il tracciato di tali sentieri attraversa fondi privati o di pertinenza di Enti diversi dal Comune, deve essere sempre preventivamente autorizzato per iscritto dall'avente diritto.

Il concessionario delle autorizzazioni è responsabile per qualsiasi evenienza possa in qualche modo causare danno a coloro che percorrono i sentieri panoramici o per qualsiasi danno provocato sui fondi (e le relative colture), in qualsiasi modo o da chiunque provocati.

Articolo 27. Sciami di api

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo specifico alle disposizioni di cui all'articolo 924 del C.C., gli sciami sfuggiti agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi, soltanto qualora il proprietario degli sciami non li abbia recuperati entro due giorni.

Articolo 28. Appropriazione di prodotti

Con richiamo al Codice Penale è vietato, senza il consenso del conduttore, racimolare, spigolare, vendemmiare, rastrellare o raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di polizia giudiziaria o agli altri incaricati del servizio di polizia rurale. Nel caso in cui il conduttore del fondo sia consenziente e presente sul posto, non occorre permesso scritto.

Nel caso di frane che spostino parti più o meno ampie delle colture su fondi altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti di terzi.

Con il limite delle prescrizioni di cui alle leggi regionali n. 24 dell'8.7.89 e n. 24 del 23.6.97, è permesso raccogliere funghi su fondi altrui senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto. Tuttavia questi possono vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite della proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile.

Articolo 29. Controllo su appropriazione di prodotti

Qualora gli incaricati del servizio di polizia rurale sorprendano in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra, di cui non siano in grado di giustificare la provenienza, devono provvedere agli accertamenti del caso, dando corso agli adempimenti ed azioni previste dal codice di procedura penale, dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria

TITOLO VI Pascolo e Caccia

Articolo 30. Ingresso e sosta di greggi o altro bestiame nel territorio comunale La sosta per periodi superiori ad un giorno di greggi o bestiame di qualunque sorta sul territorio comunale, deve essere comunicata all'Ufficio Comunale competente.

Articolo 31. Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente ad evitare eventuali danni ai fondi confinanti, o molestia ai passanti, o pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito.

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Articolo 32. Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

Il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche e di uso pubblico, è possibile previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorre il preventivo consenso del proprietario.

Articolo 33. Pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843, comma 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi di legge .

Articolo 34. Attraversamento di centro abitato

Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 184 del nuovo Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione animali, i conduttori che debbano percorrere le

strade dei centri abitati con mandrie di bestiame di qualunque specie, devono aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, in modo da evitare molestie o timori per il pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

La mandria non potrà occupare spazio superiore alla metà della carreggiata percorsa.

Articolo 35. Bestiame a soccida

Chiunque assuma bestiame forestiero a soccida, deve informarne l'Ufficio comunale competente, denunciando la specie e il numero dei capi presi da utilizzare per l'accrescimento.

Articolo 36. Caccia

L'esercizio della caccia è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

TITOLO VII **Attività agricole**

Articolo 37. Principi generali.

Ciascun proprietario di terreni potrà porre in essere le colture e gli allevamenti che riterrà più opportuni e rispondenti ai propri interessi, purché la sua attività non costituisca pericolo o disturbo per i vicini e purché osservi norme e prescrizioni in materia.

Quando si renda necessario per tutelare la salute, la sicurezza e la quiete pubblica, oltre che l'interesse generale, il Sindaco adotta i provvedimenti atti a tali fini, anche in materia di attività agricole, siano esse coltura o allevamento.

Articolo 38. Allevamenti

Per quanto concerne l'allevamento di animali occorre far riferimento alle disposizioni del Regolamento di Igiene e degli strumenti urbanistici locali.

Articolo 39. Lavorazioni del terreno

I conduttori dei terreni confinanti con le strade pubbliche o, comunque, soggette a pubblico transito non possono eseguire lavorazioni del terreno fin sul bordo stradale, ma devono arretrare l'operazione in modo da formare una intatta e solida capezzagna che consenta di manovrare gli organi lavoranti delle macchine operatrici senza interessare o danneggiare la carreggiata della strada, i fossi e qualsiasi opera, manufatto o piantagione (siepi o altro) che si trova lungo la strada.

E' considerata normale pratica agricola, lo sbancamento di parti di terreno agrario inferiori ad ettari 1 e a movimenti di volume non superiori a mc 2.000, purché la profondità di sterro non ecceda la misura di cm 40. Non è consentito l'asporto di terra o ghiaia.

Eventuali sbancamenti di entità superiore dovranno essere autorizzate dagli Organismi competenti.

TITOLO VIII **Malattie e difesa delle piante coltivate.**

Articolo 40. Difesa contro le malattie delle piante

Nella evenienza di comparsa di malattie delle piante (biotiche e/o abiotiche) dannose alle colture agricole, il Comune, d'intesa con i competenti uffici provinciali, regionali e, eventualmente ministeriali, impartisce, di volta in volta, disposizioni atte alla difesa efficace delle colture ed al contenimento dei possibili rischi per la salute umana e di inquinamento ambientale.

Articolo 41. Danni da deriva

Nelle operazioni di diserbo o di difesa antiparassitaria vanno assolutamente rispettate le normative del codice civile.

Articolo 42. Trattamenti per protezione colture

Gli agricoltori, per la protezione delle colture, possono eseguire trattamenti con sostanze tossiche (comunque legali) nel rispetto delle norme del codice civile.

Articolo 43. Contenitori di sostanze antiparassitarie

E' proibito abbandonare all'aperto o bruciare o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere, sacchetti contenitori di concime e spaghi o altro materiale plastico utilizzato per la legatura dei tralci. Gli stessi dovranno essere regolarmente smaltiti come previsto dalla legge vigente in materia.

Articolo 44. Residui di coltivazioni

Al fine di evitare la propagazione della "nottua" e della "piralide del mais", i tutoli e residui colturali del mais che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere distrutti o interrati entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla coltivazione.

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni del "mal dell'esca" e di altri parassiti legati al legno della vite, i residui delle potature dei tralci dei vigneti devono essere adeguatamente eliminati mediante sminuzzamento e relativo interrimento, oppure asportati dai vigneti per altri usi.

Articolo 45. Terreni ingerbiditi

In caso di terreni ingerbiditi, i proprietari degli stessi dovranno mantenere una fascia di rispetto di almeno 15 metri dal limite dei confini delle proprietà limitrofe e dal ciglio delle strade comunali e vicinali. Se a tale operazione non provvedessero i proprietari, la stessa potrà essere eseguita a cura del comune, che poi potrà farsi rimborsare le spese dai proprietari dei fondi ingerbiditi.

Articolo 46. Organismi geneticamente modificati (OGM)

Nel rispetto dei principi di precauzione è vietato l'utilizzo di OGM sull'intero territorio comunale, in attesa della messa a punto di idonei protocolli di sicurezza sulla base degli indirizzi comunitari.

TITOLO IX**Malattie del bestiame e trasporto del letame.****Articolo 47. Obbligo di denuncia**

I proprietari o detentori di animali a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Comune e all'ASL competente per territorio, qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'articolo 1 del regolamento di polizia veterinaria 08.02.1954, n. 320 e nella circolare n. 55 del 05.06.1954 dell'alto commissario per l'igiene e la sanità. La morte di qualsiasi animale deve essere denunciata al Comune, in forma scritta, ai sensi dell'art. 264 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265.

Articolo 48. Malattie contagiose

Nel casi di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari o conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

Articolo 49. Animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria.

Articolo 50. Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate ed in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altro.

Articolo 51. Trasporto del letame

Per il trasporto del letame d'ogni genere e per lo spurgo dei pozzi neri, dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento locale d'igiene.

Il letame può essere trasportato entro le ore 07.00 o in qualunque ora del giorno, purché sia contenuto in mezzi a solida tenuta, in modo da evitare qualsiasi dispersione; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto su strade comunali o in centri abitati.

Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni o costruzioni in genere ed in luoghi dove possa dare corso ad inquinamento di falde freatiche e dovrà essere sparso ed interrato nei termini di legge entro 96 ore.

Per quanto riguarda lo stoccaggio nelle concimaie, si rimanda al precedente art. 8.

TITOLO X

Vincoli forestali e prevenzione incendi

Articolo 52. Abbattimento alberi

E' vietato abbattere alberi d'alto fusto (cioè nati da seme) e cedui (nati dai polloni) in genere, con particolare riferimento alle specie autoctone, senza aver richiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione dal Corpo Forestale dello Stato.

Il taglio va effettuato dal 15 ottobre al 31 marzo e deve essere eseguito in modo da risultare inclinato ed il più vicino possibile al colletto.

Le ramaglie devono essere raccolte a mucchi e poste a non meno di 5 metri da strade e canali. L'apertura di nuovi tracciati nelle aree boscate è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune, della Provincia per gli aspetti ambientali, edili, idrogeologici.

E' necessario, nell'eseguire tagli o disboscamenti, lasciare sempre un congruo numero di matricine a copertura dell'area boscata utilizzata.

Il Corpo Forestale dello Stato provvede al controllo ed alla regolarità dei tagli, in base alla L.R. 28.10.2004, n. 27 ed al Regolamento 23.02.1993 n. 1 ed eventuali successive modificazioni.

E' vietato lo sradicamento delle ceppaie in quanto servono a mantenere stabile il terreno.

Articolo 53. Prevenzione incendi

E' vietata l'accensione di fuochi o l'incendio diffuso di materiale vegetale (stoppie, sarmenti, residui di coltivazioni, cespugli ecc.) in terreni boscati o cespugliati, ed in prossimità di case, stalle, fienili, pagliai e qualsiasi struttura o manufatto possa esserne intaccato.

Possono essere accesi fuochi esclusivamente ad uso privato per bruciare residui legnosi e vegetali da potature di orti e giardini rispettando le seguenti regole:

- Distanza minima da case e strade asfaltate pari a mt. 30;
- Accensione dalle ore 18,00 alle ore 9,00 con costante presenza di operatore;
- Dimensione massima del falò acceso pari a mt. 1,5 di diametro;

è vietato:

- Bruciare plastica e/o rifiuti che producano emissioni inquinanti di qualsiasi natura;
- Accendere fuochi non custoditi;
- Provocare danni ad altre proprietà derivanti da fumo e/o deriva di scintille;
- Accendere fuochi in giornate ventose.

Per quanto concerne l'accensione di altri fuochi che non corrispondono alle caratteristiche sopra enunciate, a mente dell'art. 59 del TULPS, gli stessi dovranno essere tenuti a distanza di almeno 100 metri dalle strutture e luoghi suddetti, dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente.

E' consentito solamente l'accensione di fuochi per l'eliminazione dei residui di potatura di vigneti e frutteti, stoppie con le seguenti modalità:

_ Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di ml. 100 dalle abitazioni, stalle, fienili, dalle strade e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale.

_ Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di competenza dell'azienda agricola o di proprietà del fondo rurale stesso.

_ Potranno essere inceneriti solamente i residui dell'azienda stessa

_ Il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti e dovrà essere completamente spento di volta in volta.

_ Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.

_ Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose in qualsiasi stagione dell'anno e nel periodo di grave pericolosità così come definito dalle autorità competenti. Si applicano in proposito le disposizioni previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt. 423-423 bis e 449 del C.P.

TITOLO XI

Controlli e sanzioni.

Articolo 54. Violazioni e loro accertamento

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o siano punite da disposizioni speciali, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. 267/2000, in base alle indicazioni di cui all'allegato B).

Le trasgressioni alle norme dettate dal presente regolamento sono accertate dai soggetti competenti, a norma dell'articolo 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

Articolo 55. Autorità competente a ricevere il rapporto

Il Responsabile del Servizio cui inerte la Polizia Rurale, è l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689, a ricevere scritti difensivi e ad effettuare audizioni ai sensi dell'art. 18 e ad irrogare la sanzione.

Articolo 56. Ripristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, il Responsabile del servizio può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per porre rimedio ai danni provocati o alle modificazioni attuate senza il necessario titolo.

TITOLO XII

Disposizioni transitorie e finali.

Articolo 57. Deroga

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta nei giardini annessi alle abitazioni, non sono soggette al rispetto delle distanze stabilite dal presente regolamento, ma a quelle disposte dallo strumento urbanistico vigente e dal Codice Civile.

Articolo 58. Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle prescrizioni del Codice Civile e di ogni altra norma in materia.

Allegato "A"

Codice civile

Art.891 - Distanze per canali e fossi - Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.

Art.892 - Distanze per gli alberi - Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

- 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili;
- 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami;
- 3) mezzo metro per gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Art.893 - *Alberi presso strade, canali e sul confine dei boschi* - Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.

Art.894 - *Alberi a distanza non legale* - Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

Art.895 - *Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale* - Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

Art.896 - *Recisione di rami protesi e di radici* - Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art.843.

Allegato "B"

SANZIONI

• SANZIONI FASCIA N. 1

Si applicano per le violazioni agli articoli :7,23,24,25,28,29,31,32,33,34,35,51.

Le violazioni agli articoli saranno punite con la sanzione pecuniaria da 25,00 Euro a 250,00 Euro

• SANZIONI FASCIA N. 2

Si applicano per le violazioni agli articoli :

8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,38,39,40,41,42,43,44,45,47,50,52,53.

Le violazioni agli articoli saranno punite con la sanzione pecuniaria da 50,00 Euro a 500,00 Euro

Come previsto dall'art. 16 della legge 689/81 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

- S.A.A.

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o dell'esecuzione di interventi di ripristino.

Si applicano per le violazioni agli articoli: 14,15,17,18,19,20,22,25,34,39,40,44.